



# COMUNE DI DON

PROVINCIA DI TRENTO

Via Alla Chiesa, 5

Codice fiscale 00277860227 Partita IVA 00801060229

Tel. N. 0463 875109 fax 0463 871977

## Ordinanza

**Provvedimento n. 12/2010**

*Prot. n. 2494/10*

### IL SINDACO

Considerata la mancanza di una disciplina della condotta dei cani estesa a tutto il territorio comunale;

Viste ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani lasciati liberi ed incustoditi in luoghi pubblici ed aperti al pubblico e ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate per il rischio di aggressioni e di diffusione di malattie conseguenti al contatto, anche accidentale, tra persone (in particolare dei bambini) e deiezioni canine;

Ritenuto dover disciplinare la materia con propria ordinanza in attesa dell'approvazione del regolamento comunale di polizia urbana che disciplini quanto sopra;

Ritenuto necessario, per rendere palese e meglio percettibile il divieto ricorrere all'installazione di idonee tabelle segnaletiche;

Visto anche l'art. 37 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";

Visto l'art. 33 c. 1 del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e L.R. 10/98;

### ORDINA

**1. E' fatto divieto assoluto all'accesso di cani, anche se legati al guinzaglio, nei parchi comunali e ove indicato da apposita segnaletica.**

- 2. E' vietato lasciare incustoditi cani nelle strade del territorio comunale e in luogo pubblico o aperto al pubblico o affidare la custodia di animali pericolosi a persona inesperta.**
- 3. Nelle strade del territorio comunale, nei locali pubblici ed in tutti i luoghi pubblici i cani devono essere tenuti al guinzaglio.**
- 4. La circolazione dei cani sul territorio comunale è consentita a condizione che detti animali siano sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni con esclusione del periodo di 15 giorni successivi alla distribuzione delle esche antirabbiche sul territorio comunale;**
- 5. La mancata osservanza delle disposizioni impartite al punto precedente è soggetta alle sanzioni previste per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e fissate dall'articolo 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" nella misura di un minimo di €. 258,00 fino ad un massimo di €. 1.291,00;**
- 6. I proprietari e gli accompagnatori dei cani, qualora gli animali lordino con le loro deiezioni spazi pubblici o aperti al pubblico devono provvedere mediante idonea attrezzatura all'immediata pulizia del suolo dagli escrementi;**
- 7. Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti limitatamente ai cani addestrati per l'accompagnamento;**
- 8. Invita gli addetti comunali e le forze di polizia municipale a garantire il necessario servizio d'ordine;**
- 9. Dispone la revoca la precedente Ordinanza numero 2 del 01.04.2008 protocollo n. 825.**

La presente ordinanza è resa nota mediante affissione all'albo pretorio e mediante l'apposizione di idonea segnaletica, è fatto obbligo a chiunque spetti adempiere alla presente ordinanza e farla rispettare.

### AVVERTE CHE

**I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00. Alla suddetta sanzione si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

Don, 28.09.2010

IL SINDACO  
*Adriano Piffer*